



COMUNE DI BORUTTA

Via della Libertà, 11 07040 BORUTTA (SS)
Codice Fiscale Partita I.V.A. 00256690900
Tel. (079) 824025/824048 – Telefax (079) 824164

Servizio Tecnico

E-mail: tecnico@comune.borutta.ss.it pec: protocollo@pec.comune.borutta.ss.it

Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

BANDO SELEZIONE BENEFICIARI

ANNUALITÀ 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In attuazione della Deliberazione di **Giunta Comunale n. 91 del 29-12-2023** con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del bando

RENDE NOTO CHE

È INDETTO IL BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE.

Ai fini della partecipazione al bando si forniscono i seguenti elementi:

1. Indirizzi operativi per l’individuazione dei beneficiari (D.G.R. n. 20/59 del 30.06.2022)

I beneficiari saranno selezionati in base a criteri concorrenziali e non discriminatori tenendo conto di quanto di seguito riportato:

- 1) il contributo è concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per **“prima casa”** si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente, proprietario dell’immobile, ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di **euro 15.000**;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (**composto anche da una sola persona**) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Borutta o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Borutta e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", non saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;

8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il Comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva residenza del beneficiario nell'abitazione;

10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione, comprensive delle spese notarili per il rogito;

13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;

14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

15) potrà essere ammesso a contributo l'atto di acquisto già stipulato successivamente alla data del **10/03/2022**.

16) potranno essere ammessi a contributo i lavori di ristrutturazione effettuati a partire dal 10/03/2022.

2. Criteri di priorità e preferenze (Delibera G.M. Numero 91 del 29-12-2023)

Ordine Priorità	Descrizione	Punteggio
1.	Trasferimento della propria residenza da un altro Comune con popolazione superiore a 3000 abitanti	10
2.	Trasferimento della propria residenza da un altro Comune	2
3.	Giovani coppie con almeno un figlio (*)	8
4.	Giovani coppie senza figli (**)	6
5.	Nuclei familiari con almeno un figlio	4
6.	Per ogni figlio minorenni oltre il primo	1
7.	Per ogni figlio maggiorenne oltre il primo	0,50

A parità di punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso.

Definizioni:

** intendendo per "nucleo familiare" quello attestato dalla certificazione anagrafica;*

*** intendendo per "giovani coppie" i nuclei familiari di "recente formazione", ovvero sia:*

- 1. quelli in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando;*
- 2. quelli in cui i conviventi, tanto sotto forma di convivenza, di unione civile che di convivenza di fatto ai sensi della legge 76/2016, quindi senza discriminazione di genere, dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;*
- 3. i punteggi sono tra di loro cumulabili in caso di concomitanza di più requisiti.*
- 4. I requisiti di priorità dovranno essere posseduti **alla data della D.G.R. 20/59 del 30/06/2022.***
- 5. Si precisa inoltre che, non saranno ammessi a contributo gli immobili acquisiti da Parenti di 1° grado: (padre, figlio). Nel caso di più proprietari limitatamente alle quote di proprietà dei Parenti di 1° grado: (padre, figlio)*

3. Dotazione finanziaria

Al comune di Borutta è stato assegnato un contributo complessivo di € 213.406,20 con un impegno pluriennale così ripartito:

- Annualità 2022: € 71.135,40;
- Annualità 2023: € 71.135,40;
- Annualità 2024: € 71.135,40;

Inoltre con determinazione SER n. 23146/1425 del 06/06/2023 il comune di Borutta è risultato beneficiario di una ulteriore somma per il 2023 pari ad € 47.423,60 oltre ad una annualità aggiuntiva per il 2025 pari ad € 71.135,40

Pertanto le somme a disposizione **per il presente bando 2025** saranno le seguenti:

- **Annualità 2025: € 71.135,40** oltre alle eventuali economie maturate nelle precedenti annualità **2022,2023,2024** che dovessero maturare nel corso dell'anno;

Qualora le risorse relative alle singole annualità non venissero utilizzate integralmente, l'Amministrazione destinerà le economie al bando relativo alla successiva annualità (2026).

Con il termine "annualità" si intendono le annualità di assegnazione delle somme al Comune di Borutta da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Le domande ammesse a contributo, secondo l'ordine di graduatoria definita sulla base dei parametri stabiliti nel presente bando, andranno ad interessare le risorse finanziarie relative all'annualità 2025 integralmente, l'Amministrazione destinerà le economie al bando relativo alla successiva annualità (2026).

4. Modalità e termini di presentazione delle domande.

Il presente bando, unitamente all'allegato "1" per la presentazione della domanda di contributo, sono pubblicati sul sito del Comune di Borutta, al link: <https://www.comune.borutta.ss.it>.

Ai sensi della normativa in materia di gestione informatica dei procedimenti amministrativi, la presentazione della domanda di ammissione al contributo, costituita dal modulo "All. 1", dovrà avvenire preferibilmente in modalità telematica, inviando la documentazione tramite posta elettronica all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.borutta.ss.it, **entro le ore 14:00 del giorno 08/06/2026**, riportando nell'oggetto "**Domanda di ammissione al contributo a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa - Art. 13, L.R. n. 3 del 9/03/2022 Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento**". **Annualità 2025.**

Saranno ammesse anche le domande presentate a mano all'ufficio protocollo comunale o tramite mail ordinaria all'indirizzo: tecnico@comune.borutta.ss.it entro le ore 14:00 del giorno 08/06/2026;

Le domande devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore (qualora firmata digitalmente non sarà necessario allegare copia del documento di identità).

Nel modello di domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare, oltre agli altri dati richiesti nel modulo:

- la tipologia di intervento per cui richiede il contributo (acquisto / acquisto e ristrutturazione / ristrutturazione),
- l'importo dell'intervento (su cui verrà calcolata la percentuale massima del 50% di contributo ammissibile, con il limite dei 15.000,00 euro).
- gli eventuali elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi.

Le dichiarazioni prodotte dal candidato all'atto della compilazione della domanda di ammissione sono rese nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Conseguentemente, il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità di tutte le dichiarazioni rese, consapevole del fatto che, qualora si rilascino dichiarazioni non veritiere, si incorrerà nelle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici e sanzioni penali).

Non potranno essere accolte le domande:

- predisposte su modello difforme dall'allegato "1" al presente bando;
- presentate con modalità diverse da quanto previsto nel presente bando;
- predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni del presente bando (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- non regolarmente sottoscritte dal soggetto richiedente.

Il Comune di Borutta non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute saranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati agli articoli precedenti.

La graduatoria provvisoria sarà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. La pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

Ricorrendone i presupposti, gli interessati potranno, entro i termini di pubblicazione della graduatoria, presentare osservazioni mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ed esaminate le eventuali osservazioni, il Responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e avvierà il procedimento di concessione del contributo in favore dei richiedenti rientranti nella graduatoria.

Ai beneficiari rientranti in graduatoria utile, **ai fini della stipula della convenzione**, verranno richiesti i seguenti documenti di comprova dei requisiti:

Per l'acquisto:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Copia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'originaria licenza o concessione edilizia (se prescritti all'epoca della costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967);

- Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto;

Per la ristrutturazione:

- Titolo di proprietà dell'immobile (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Copia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'originaria licenza o concessione edilizia (se prescritti all'epoca della costruzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967);
- Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, computo metrico estimativo delle stesse o preventivo dettagliato di spesa.

Qualora in seguito a controlli successivi venga appurato il mancato possesso dei requisiti dichiarati da parte di un soggetto utilmente inserito nella graduatoria, questo verrà escluso dalla graduatoria e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 che recita *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."*

6. Tipologia di interventi e spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative a:

- **acquisto** dell'immobile da adibire a residenza, con l'eventuale ristrutturazione edilizia dello stesso, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l'acquisto e/o la ristrutturazione delle sole pertinenze);
- realizzazione di lavori di **ristrutturazione** edilizia, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 "interventi di ristrutturazione edilizia", *gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.*

1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”

- **Acquisto e contestuale ristrutturazione** edilizia dell'immobile da adibire a residenza secondo le singole specifiche dei punti precedenti.

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori in economia;
- acquisto e/o ristrutturazione di sole pertinenze;
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- le spese per l'acquisto di arredi.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili: spese connesse all'allacciamento utenze, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

7. Avvio, durata e conclusione degli interventi

Per essere ammissibili, le spese rendicontate devono essere effettuate successivamente alla data del **10/03/2022**.

La data di riferimento è:

- per l'acquisto: la data di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita, che deve essere successiva al 10/03/2022;
- per la ristrutturazione: la data di inizio dei lavori caricata sul portale Suape Sardegna dopo la data del 10/03/2022.

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario. La proroga potrà essere di massimo 6 mesi in presenza di comprovate motivazioni oggettive.

8. Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Borutta o che si impegnano a trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo Comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; possono beneficiare del contributo anche coloro che, al momento della presentazione della domanda, non risiedono in un Comune della Sardegna, indipendentemente dal numero degli abitanti.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);

9. Entità del contributo.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario. E' fatto obbligo per il beneficiario, in ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicare formalmente al Comune le modalità per l'accredito del contributo spettante, indicando la persona autorizzata ad operare sul conto. Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario. Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;

Per l'acquisto dell'immobile si dovrà considerare il valore di riferimento indicato nella banca dell'osservatorio del mercato immobiliare www.agenziaentrate.gov.it.

Qualora il prezzo di acquisto superi del 20% il valore massimo indicato nella banca dell'osservatorio suindicato, si richiederà al beneficiario una perizia tecnica redatta da professionista abilitato e iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante il valore dell'immobile, e si considererà a fini del calcolo del contributo il valore minimo tra costo di acquisto e importo della perizia.

10. Modifiche

Non sono ammesse modifiche in corso d'opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi. Eventuali altre modifiche sono ammissibili ma devono essere preventivamente autorizzate dal Settore comunale competente previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo. L'eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell'importo del contributo originariamente concesso.

11. Rendicontazione delle spese.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata in formato digitale entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

1. attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
2. attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza nell'immobile oggetto di acquisto e/o ristrutturazione, con inserimento della relativa data;
3. attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
4. il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;

5. nel caso di acquisto:

- a) atto di compravendita dell'immobile ed eventuali pertinenze,
- b) l'importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;
- c) perizia tecnica redatta da professionista abilitato e iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante il valore dell'immobile (qualora il prezzo di acquisto superi del 20% il valore massimo indicato nella banca dell'osservatorio);

d) almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni;

6. nel caso di ristrutturazione:

a) l'importo delle spese sostenute, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, gli estremi del bonifico (istituto, data, importo, beneficiario del bonifico);

b) dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;

c) dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;

d) la data di conclusione dei lavori di ristrutturazione.

e) almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni, con raffronto tra ante e post intervento.

f) verifica o collaudo dell'opera ai sensi degli art. 1665 e art. 1666 del c.c. redatto da tecnico abilitato.

g) fatture e relativi bonifici di pagamento ed estratto conto relativo, da cui risultino: riferimenti catastali dell'immobile, la causale del versamento, l'importo (che deve coincidere con l'importo fattura) e il relativo numero della fattura, il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento, le fatture dovranno essere quietanzate e consegnate in copia conforme all'originale.

12. Istruttoria della fase di erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetta a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Modalità di erogazione del contributo:

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del Responsabile del settore tecnico, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti, sulla base della tipologia di intervento:

A) Acquisto:

Erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della stipula e presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

B) Ristrutturazione:

Erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della corretta esecuzione dell'intervento e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

o in alternativa:

- Fino al 70% del contributo concesso previa sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria di importo pari all'importo richiesto;
- Saldo del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell'intervento e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con riproporzionamento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

N.B. Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo dell'intervento complessivo risultasse inferiore all'importo dichiarato in sede di domanda e sia stato attribuito il punteggio sulla base dell'importo del progetto, si provvederà alla rivalutazione della posizione in graduatoria.

In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

13. Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione dell'immobile

Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di:

- **Acquisire attraverso il SUAPE i titoli abilitativi necessari, per avviare i lavori**
- Trasferire la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dalla data di acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- Effettuare i lavori di ristrutturazione entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- Non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- Non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- Mantenere l'immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico;
- Ai fini della agibilità, nel caso di interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è necessario presentare al SUAPE la segnalazione certificata ai sensi dell'art. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

14. Controlli e sopralluoghi

Il Settore comunale competente verificherà la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza), o a mezzo di sopralluoghi.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Settore competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine il Responsabile del Settore competente procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino ai 5 anni successivi all'erogazione del contributo.

15. Rinunce

Fatto salvo quanto riportato nel punto 7 del presente Bando in riferimento a eventuali proroghe, il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Settore attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

16. Decadenze, riduzioni, revoche e sanzioni

Il Comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza;
- b) il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- c) la riduzione del punteggio del progetto tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse;
- d) la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti;
- e) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- f) quando nell'immobile oggetto di richiesta del contributo siano presenti interventi abusivi realizzati in assenza di titolo edilizio o in contrasto con lo stesso;
- g) quando l'immobile oggetto di richiesta del contributo non risulti in regola con gli obblighi dell'iscrizione in catasto ai sensi dell'art. 28 R.D. 562/1939;
- h) rendicontazione della spesa non conforme alle modalità previste dal bando;
- i) qualora il beneficiario alieni o affitti l'immobile oggetto di contributo nei primi 5 anni dall'erogazione del contributo;
- j) qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

Art. 49 D.P.R 380/2001 (L) - Disposizioni fiscali

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.1 11 2

17. Procedimento amministrativo.

Il procedimento amministrativo sarà svolto in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è il Servizio Tecnico.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Salvatore Masia Via della Libertà n. 11 - 07040 Borutta (SS)

Telefono: 079824025 interno 1 e- mail tecnico@comune.borutta.ss.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.borutta.ss.it;

18. Modalità dell'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Il diritto di accesso agli atti potrà essere esercitato in conformità degli artt. dal 22 al 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La richiesta di accesso dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.borutta.ss.it

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano i soggetti partecipanti che tutti gli atti inerenti l'approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e di quelli esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet del Comune di Borutta.

19. Normativa di riferimento

- Art. 13 Legge regionale 09 marzo 2022, n. 3.
- Delibera G.R. n. 20/59 del 30.6.2022 Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti". Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi.
- Allegato alla Delibera G.R. n. 20/59 del 30.6.2022.
- Determinazione n.1236/27150 del 12/07/2022 - Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi.
- Allegato 2 alla Determinazione n.1236/27150 del 12/07/2022- Ripartizione delle risorse stanziata triennio 2022-2024;
- Art. 26 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);
- L.R. 23 del 11/10/1985 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative.
- Normativa procedimento amministrativo SUAPE
- DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (Art. 32).

- Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40 Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

20. Informazioni e contatti

Le informazioni relative alla partecipazione alla procedura di assegnazione dei contributi possono essere richieste presso l'ufficio tecnico previo appuntamento telefonico da richiedere al n. 079/824025 interno 1 oppure tramite e-mail all'indirizzo: tecnico@comune.borutta.ss.it .

Eventuali quesiti scritti possono essere formulati fino a 5 giorni prima della data prevista per la presentazione della candidatura. I quesiti e relative risposte saranno pubblicati nel sito istituzionale del comune. Non saranno presi in considerazione i quesiti formulati oltre i suddetti termini. La documentazione e la modulistica relativa al bando è scaricabile dal sito istituzionale del comune all'indirizzo www.comune.borutta.ss.it

Nel sito web della Regione Sardegna, al seguente link, sono pubblicati gli atti normativi relativi al contributo e le risposte alle domande pi frequenti (FAQ)

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1323&id=100348>

21. Termini e modalità di ricorso

Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna Via Sassari, 17 09124 Cagliari (CA) (entro 60 gg) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 gg).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Salvatore Masia